

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

I SOTTOSCRITTI:

- GIUSEPPE LAPOLLA

- Castoro Pietro) in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione culturale ETS "Centro Studi Torre di Nebbia" con sede ad
Altamura – masseria Martucci, i Contrada Parisi SP 238 Altamura Corato km 9.

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Progetto di un impianto eolico denominato "Serra di Mele", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia (BA) (cod. MYTERNA n. 202101372).

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 - Ambiente idrico
 - Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (specificare)
-

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità' dello sviluppo

Gravina in Puglia, 28 marzo 2024

Oggetto: Progetto di un impianto eolico denominato "Serra di Mele", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia (BA) (cod. MYTERNA n. 202101372).

In relazione al progetto in epigrafe, il sottoscritto arch. Giuseppe Lapolla, nato a Modugno il 01/08/1972 e residente a Gravina in Puglia (BA), di professione architetto, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, con studio tecnico in Gravina in Puglia (BA), interessato alla tutela del territorio, del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali propone con la presente le Osservazioni all'Avviso di deposito di V.I.A. relativo a **"Progetto di un impianto eolico denominato "Serra di Mele", costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Altamura (BA), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia (BA) (cod. MYTERNA n. 202101372)".**

PREMESSO

- Che in merito ad impianti industriali di energia eolica a forte carattere speculativo (in un momento di grande aggressione del territorio) si voglia in proposito considerare il regime di autotutela che l'Autorità in indirizzo dovrebbe adottare rigorosamente a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR PUGLIA), avvenuto con delibera di Giunta Regionale in data 16 febbraio 2015, n. 176 "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale

della Regione Puglia (PPTR)", che ha stabilito le AREE NON IDONEE attraverso il procedimento della VAS;

- Che l'area pre-murgiana e bradanica oggetto dell'intervento è una preziosa testimonianza del territorio Apulo-Lucano, paesaggisticamente ancora ben conservato, location eccezionale per una serie di riprese cinematografiche di produzione italiana ma anche straniera, film che hanno riscosso molteplici premi divenendo così "opera di interesse nazionale";
- Che l'area interessata dall'installazione degli aereogeneratori in oggetto è stata definita da vari studi storico-scientifici quale "granaio dell'antica Roma" dove la produzione estensiva dei cereali organizzò l'intero territorio sino a divenire una pratica consolidata nel tempo o addirittura assimilabile ad un "sistema agrario" come riportato in taluni studi¹. Le estensioni di grano e cereali hanno forgiato questo territorio sino alle epoche moderne quando la feudalità stabilì i suoi possedimenti traendo molti benefici da questo sistema socio-economico;
- Che le ricadute di sviluppo e sociali sul territorio di detti progetti sono irrilevanti e che, nel rapporto costi benefici, questi grossi impianti industriali energetici non hanno mai fatto registrare un evidente accrescimento economico locale. In realtà oltre a sottrarre prezioso territorio sotto il profilo urbanistico, ambientale e agricolo, avvantaggiano società che godono di incentivi illimitati; negli ultimi due decenni le fonti rinnovabili sono state fortemente condizionate dal sistema degli incentivi pubblici, con un mercato che è però rimasto esclusivamente in mano ai privati, nonostante i temi della liberalizzazione e del federalismo e quelli legati alla salvaguardia ambientale.

NELLO SPECIFICO

- In data 03/01/2024 la società "R2R S.r.l." appartenente al Gruppo A2A, con sede legale in Rovereto (TN) 38068, Piazza manifattura n° 1, presentava istanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la procedura di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), relativo ad un Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito nel Comune di Altamura (BA) con potenza installata pari a 39,6 MW, denominato Parco Eolico "Serre di Mele";
- in data 03.01.2024 a seguito dell'avvio del procedimento di V.I.A. è possibile nei successivi 60 gg presentare osservazioni, entro la scadenza del 04-04-2024;
- copia del progetto è consultabile sul sito del ministero alla sezione VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI: VAS - VIA - AIA;

CONSIDERATO

¹ Vera D. 1994, Il sistema agrario tardoantico: un modello, in La storia dell'Alto Medioevo italiano (vedi), 136-138.

- a) Che i tempi della consultazione pubblica di questi progetti sono notevolmente limitati (soli 30 gg) il che non permette una adeguata lettura alle decine di file in allegato, in genere relazioni tecniche molto specialistiche, a chiunque voglia prenderne visione. Così facendo vengono escluse dalla consultazione tutte le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e tutti i cittadini portatori di interesse qualificato. Sarebbe inoltre opportuno allungare i tempi per la presentazione delle osservazioni anche per permettere un maggior coinvolgimento delle popolazioni locali, spesso tenute all'oscuro dei fatti;
- b) che il sottoscritto, dopo aver preso visione degli elaborati e delle relazioni tecniche redatti dalla società R2R S.r.l., ritiene necessario e opportuno produrre le seguenti osservazioni per i motivi che saranno di seguito enunciati:

OSSERVAZIONE N. 1: LA VIA APPIA E LA PROPOSTA DI CANDIDATURA UNESCO: INTERFERENZE CON IL PARCO EOLICO "SERRE DI MELE".

Lo scrivente sottolinea la notevole importanza storico-archeologica che riveste il percorso della Via Appia, la cosiddetta "Regina Viarum", che da Benevento si dirigeva verso Taranto e che passava per il territorio di Altamura. Il tutto è dimostrato attraverso una serie di studi. La sua costruzione iniziata nel 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco (Appius Claudius Caecus) ebbe origine con la realizzazione di lavori di ristrutturazione e ampliamento di una strada preesistente che collegava Roma ai Colli Albani, prolungandola fino a Capua. I lavori di costruzione si protrassero durante la seconda metà del III sec. a.C. quando fu raggiunta Tarentum (Taranto), e poi fino al 190 a.C., epoca in cui fu completato il percorso fino al porto di Brundisium (Brindisi). Successivamente fu scelto un altro percorso che fu chiamato "via Traiana", che si distingueva per essere un po' più lunga ma anche più comoda. L'enorme bibliografia sulla via Appia passante sul territorio del Comune di Altamura è antichissima: ricordiamo in maniera esemplificativa l'Itinerario antonini (in latino, *Itinerarium provinciarum Antonini Augusti*) o la *Tabula Peutingeriana* (XII-XII sec.). La "Regina Viarum" attraversa inconfutabilmente il territorio altamurano così come documentato da vari testi scientifici² e da recenti scoperte.

La via Appia antica è stata recentemente riconosciuta per la sua importanza archeologica e per essere stata iscritta, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO: una procedura di riconoscimento che sancirà l'avvio della sua identificazione di "strada storica". Un procedimento avviato anche grazie alla ricerca storiografica condotta dal giornalista e scrittore Paolo Rumiz³, in linea con il programma degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa che sta sviluppando, appunto, il progetto di fruizione.

² Vedi L. Piepoli, *Il percorso della via Appia antica nell'Apulia et Calabria: stato dell'arte e nuove acquisizioni sul tratto Gravina-Taranto.*

³ A tal proposito appare interessante il lavoro del giornalista Paolo Rumiz "Appia" Feltrinelli editore; il percorso consultabile attraverso i formati (Kmz, Trk) è liberamente scaricabile cliccando sui link del sito <https://www.feltrinellieditore.it/news/2016/06/08/appia/>

Recentemente ne hanno divulgato notizia alcuni parlamentari come l'On. Nunzio Angiola⁴ che ha prodotto una interrogazione parlamentare. La candidatura UNESCO e la valorizzazione della Via Appia potrebbero produrre notevoli ricadute economiche sull'intero comparto turistico della città. Si prevede che il percorso della Via Appia, a conclusione del procedimento di valorizzazione UNESCO, sarà molto frequentato da camminatori e turisti. La sua candidatura è stata recentemente avanzata dal Comune di Brindisi cui hanno aderito vari enti tra i quali anche il Comune di Altamura. Il tracciato della via Appia passante sul territorio di Altamura si trova a poca distanza dall'impianto eolico che la società R2R S.r.l. ha proposto presso il ministero. La distanza, davvero ridottissima, prefigurerebbe un notevole impatto paesaggistico.

L'immagine n. 2, elaborata dal sottoscritto, evidenzia la palese interferenza che si verrebbe a creare tra il nuovo impianto eolico di "Serra di Mele" e il percorso originario dell'Appia antica nel territorio di Altamura (linea rossa).



Immagine n. 1 – L'itinerario della Via Appia (LINEA ROSSA) candidato a sito UNESCO si trova a poca distanza dall'impianto eolico "Serre di Mele".

La realizzazione di torri eoliche alte più di 200 mt. a ridosso di un bene candidato ad entrare nell'UNESCO, la Via Appia appunto, pone molti interrogativi: la presenza delle torri potrebbe arrecare danni paesaggistici irreparabili con il rischio di una ipotetica devastazione del patrimonio archeologico, andando comunque ad interferire con la fruizione e la piena valorizzazione del bene. L'enorme impatto delle macchine eoliche, che raggiungono altezze notevoli, potrebbero produrre ricadute negative al turismo e allo sviluppo socio-economico del territorio.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=7EjVfZnNw7Y>

Anche nella relazione archeologica a corredo del progetto in oggetto (*V817SJ7_DocumentazioneSpecialistica_01-F0433AR07A-Relazione_archeologica*) non viene data la giusta importanza al percorso della via Appia e per questo si ritiene di chiedere un ulteriore approfondimento scientifico per meglio definire i criteri progettuali. L'intervento appare a dir poco inappropriato e quindi irrealizzabile, oltretutto poco rispettoso della storicità e del valore intrinseco del bene. **Per quanto sin qui scritto, si suggerisce di esprimere parere negativo all'intero progetto denominato "Serre di Mele" in quanto interferisce con un bene candidato UNESCO arrecando seri danni paesaggistico-ambientali.**


OSSERVAZIONE N. 2 – L'ALTO RISCHIO DI IMPATTO STORICO-ARCHEOLOGICO DELL'AREA INTERESSATA DALL'IMPIANTO.

L'agro del Comune di Altamura si trova nell'entroterra della Città metropolitana di Bari e si estende per una superficie di 431,38 kmq. L'altitudine del territorio comunale varia da 351 m s.l.m. a 671 m s.l.m. Molto importante dal punto di vista ambientale si apre tra le colline dell'altopiano murgiano a circa 467 m s.l.m. e parte del suo territorio è incluso nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Presenta una serie di emergenze geologiche e geo-morfologiche come le doline carsiche, la più nota è il Pulo di Altamura. Per la particolare ubicazione geografica di questo territorio si registra la presenza dell'uomo sin da tempi antichissimi. In una grotta in località Lamalunga, nell'ottobre del 1993, fu ritrovato dagli speleologi del CARS uno scheletro di Homo neanderthalensis, noto come Uomo di Altamura, oltre a vari resti fossili di altri animali. In località Pontrelli, all'interno di una cava dismessa, sono state rinvenute impronte impresse da dinosauri vissuti nel Cretacico Superiore, circa 80 milioni di anni fa.

Molti insediamenti antichi sono stati individuati nelle contrade dell'agro altamurano. Sull'intero territorio sono disseminate testimonianze che attestano la presenza di insediamenti peuceti, prima, e greci poi. Dopo l'influenza Greca fu in seguito occupato da Roma che qui collocò numerose ville (o fattorie) per la produzione di grano, olio, vite e di vari materiali artigianali. Molti studi archeologici hanno portato alla luce i resti di molteplici insediamenti rurali a vocazione produttiva. Il sito dove sono previste le pale è localizzato a sud della Strada Provinciale 27, una strada di collegamento tra i centri urbani di Altamura e Gravina in Puglia, prossimo ai margini orientali del centro urbano di Gravina. In particolare in contrada "Graviscella" insistono una serie di emergenze archeologiche non indagate adeguatamente: specie nelle aree pianeggianti si possono individuare tutti quegli insediamenti che tra il periodo repubblicano e l'epoca tardoantica caratterizzarono il territorio. Guardando in particolare la tavola "*YDUOL75_R2R-WSDM-RC2-1 MOSI (SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE)*" si può affermare che manca una ricognizione di campo accurata che restituisca la realtà dei luoghi. L'individuazione di tutti i siti è propedeutica al riconoscimento del grado del rischio nella relativa Carta che dovrebbe dare il valore opportuno. C'è anche da notare come l'area archeologica potrebbe essere stravolta dai lavori di esecuzione

dei cavidotti evidenziando un “alto potenziale” di rischio archeologico. Non si esclude la presenza di molte altre aree archeologiche presenti e che andrebbero adeguatamente individuate.

A titolo esemplificativo posso affermare che nei pressi della pala S1 insiste un esteso caseggiato di epoca imperiale (vedi immagine 2) testimoniato dal cospicuo materiali fittile e di ceramica sigillata presente sul terreno e omesso nella relazione archeologica.



L'immagine n. 2 evidenzia l'interferenza della pala S1 con il sito di età imperiale presente a poca distanza.

La vicinanza della pala eolica al area archeologica comporta un elevato rischio di sconvolgimento del sito e di forte impatto dovuto ai lavori che si andranno a realizzare.

C'è anche da notare come l'area archeologica potrebbe essere stravolta dai lavori di esecuzione dei cavidotti evidenziando un “potenziale alto” di rischio archeologico. Non si esclude la presenza di molte altre aree archeologiche che andrebbero adeguatamente individuate.

Per tutte queste considerazioni l'impianto eolico proposto dalla società denominato “Serre di Mele” andrebbe rigettato per la presenza di notevoli insediamenti archeologici nella località prescelta e per la forte valenze storico-archeologica del contesto che rende non è idonea alla sua realizzazione.

OSSERVAZIONE N. 3. MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZA AI SENSI DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022

L'art. 6 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, "Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", sottolinea che la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Questo implica che le società che redigono progetti dovrebbero tenere conto della norma, ma questo non accade. Bisogna inoltre considerare che l'impianto eolico di progetto è ubicato in posizione baricentrica rispetto ai centri di Altamura (Km. 3,80) e Gravina in Puglia (Km. 4,70) e che in tale area si trovano inclusi i tracciati del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, il tracciato dell'Appia antica (km. 0,64), il tratturello Gravina-Matera (km. 1,50), ecc.

Infatti andrebbero esclusi tutti gli aereogeneratori proposti dalla società "R2R S.r.l." in quanto ricadano ad una distanza inferiore ai 7 km da beni qui elencati:

- Tratturo regio Melfi Castellaneta (coincidente con la strada provinciale 27) e tratturello Gravina-Matera tutelati ai sensi dei DDMM del 15/06/1976, 20/03/1980 e 22/12/1983 e relative fasce annesse;
- Area archeologica cava Pontrelli tutelata ai sensi della parte II del Codice con D.D.G. 07/12/2000 e con vincolo di rispetto ai sensi del DDG 24/11/2000;
- Vallone Saggioccia (torrente gravina di Matera) tutelato ai sensi della parte III del D-Lgs n. 42 del 2004, art. 142, comma 1.

Per tutte queste considerazioni riferite alla norma nazionale l'impianto eolico proposto dalla società R2R S.r.l. denominato "Serre di Mele" andrebbe valutato negativamente.

OSSERVAZIONE N. 4. L' EFFETTO CUMULATIVO CON ALTRI IMPIANTI EOLICI PROPOSTI.

Sul territorio del Comune di Altamura (BA) sono stati presentati altri 3 progetti di energie rinnovabili da fonte eolica. Il progetto di impianto eolico proposto dalla società R2R S.r.l. denominato "Serre di Mele" ricade nella stessa porzione di territorio dove sono stati previsti gli altri progetti andando a costituire una fitta rete di pale eoliche che produrrà inevitabilmente un "effetto serra" di notevole dimensione. Si corre il rischio di ottenere il cosiddetto effetto "saturazione territoriale", dove la sovrapposizione di aereogeneratori amplificherebbe l'effetto selva e rischierebbe di aggravare l'impatto da visuali paesaggistiche dell'agro altamurano o come dal Bosco Difesa Grande o dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

In particolare i progetti eolici previsti sono:

- *1. Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte eolica sito nel comune di Altamura (BA) ed opere di interconnessione nel comune di Altamura e Gravina di Puglia (BA) costituito da n. 12 aereogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 72 MW; Codice procedura 7318. Società Proponente Wpd altilia srl;*

- 2. *Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica avente potenza in immissione pari a 54 MW, costituito da n. 9 aerogeneratori di potenza pari a 6 MW con relativo collegamento alla rete elettrica - impianto denominato "Altamura", ubicato nei comuni di Altamura e Santeramo in Colle; codice procedura 8993. Società proponente SCS 10 Srl;*
- 3. *Progetto di un parco eolico composto da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6.6 MW, per una potenza complessiva pari a 33 MW, da ubicarsi nel Comune di Altamura (BA) località "La Marinella", con opere di connessione e infrastrutture indispensabili da ubicarsi nel Comune di Matera (MT); codice procedura 8418. Società proponente La Marinella S.r.l.*
- 4. *Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Gravina di Puglia (BA) e opere di connessione nel Comune di Altamura (BA). Codice procedura 8650; società proponente Wpd Silvium S.r.l.*

Il carico paesaggistico e cumulativo non è stato adeguatamente calcolato e l'impatto è ben visibile guardando l'immagine elaborata dal sottoscritto (vedi immagine n. 3).

L'indice relativo al Valore del Paesaggio (VP), che ne scaturirà dalla quantificazione di elementi quali la naturalità del paesaggio, la qualità attuale dell'ambiente percettibile, la presenza di zone soggette a vincolo, cambierà in maniera negativa, in considerazione del fatto che la sovrapposizione dei quattro parchi eolici produrrà una notevole somma cumulativa.




Immagine n. 3 – L'immagine mostra chiaramente l'effetto cumulativo provocato dall'inserimento di molte pale eoliche sullo stesso territorio.

L'ufficializzazione è avvenuta il 29 novembre scorso da parte del Comitato Nazionale Italiano Geoparchi Mondiali Unesco. Per la candidatura a Geoparco Unesco è stato sottoscritto il "protocollo d'Intesa per l'adozione della carta dell'Alta Murgia per la candidatura a Geoparco Unesco" tra il Comune di Gravina in Puglia (BA), la Regione Puglia e le 15 Amministrazioni comunali i cui territori sono ricompresi nel proposto Geoparco. La candidatura ha inoltre ricevuto il formale sostegno di numerosi soggetti pubblici e privati, in allegato, tra cui: l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il CNR-Istituto di Geologia Ambientale e Geo- ingegneria, la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), l'Ordine dei Geologi della Puglia, la Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'Unesco, l'Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, il Prof. Bilal Haq dello Smithsonian Institution (Washington DC) e della Sorbonne University.

Le aree contigue, oltre a valorizzare sul piano ambientale, geologico ed economico le aree limitrofe al Parco, sono un sostegno concreto alla candidatura a Geoparco Unesco di un territorio con caratteristiche geologiche uniche. Nelle aree contigue si applicano le prescrizioni individuate dall'art. 25 del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia:

ART. 25 - AREE CONTIGUE 1. Il Piano, al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e paesaggistica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose, contiene la proposta di individuazione e perimetrazione delle aree contigue al Parco.

2. Data la comprensione delle aree contigue all'interno del perimetro del SIC-ZPS "Murgia Alta", il Piano indica nell'elaborato Relazione Generale e nel Regolamento del Parco le necessarie misure di tutela dell'ambiente, da intendersi come misure minime di conservazione ai sensi del Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".

3. Tali disposizioni hanno carattere di proposta e divengono prescrittive dopo l'approvazione della Regione Puglia. 4. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono integrate alle presenti NTA.

In definitiva la norma non consentirebbe la realizzazione di nuovi progetti di parchi eolici in un Geoparco per le ragioni scritte nell'art. 25. L'iter che è stato avviato e l'eventuale istituzione di un Geoparco sarebbe in forte antitesi rispetto all'ipotesi di realizzazione di un impianto eolico come quello in oggetto, inconciliabile con il patrimonio naturale, geologico e culturale dell'area perché ricompresa nella perimetrazione di Geoparco e delle Murge. **La V.I.A. dovrebbe tener conto di**

questa recente approvazione delle aree contigue e della candidatura Unesco e dare parere negativo dal punto di vista ambientale al progetto proposto denominato “Serre di Mele”.

OSSERVAZIONE N. 6 – LE ROTTE MIGRATORIE

La fascia dell’avanfossa bradanica è particolarmente importante dal punto di vista migratorio da parte di specie protette dalla Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE). La presenza dell’impianto denominato “Serre di Mele” e degli altri impianti proposti potrebbe prefigurare notevoli problemi legati all’impatto degli uccelli contro le torri eoliche. Il comprensorio specificatamente interessato dal progetto di nuovi impianti eolici è investito dalla presenza di numerose specie faunistiche, anche migratrici: giusto ad esempio si citano Gru, Albanelle, Falchi di Palude, Falco Grillaio, Nibbio Reale e Nibbio Bruno, tutti contemplati dalle Direttive Comunitarie. Le aree interessate dall’installazione delle torri sono “aree trofiche” per dette specie. Le fonti di studio, specie quelle redatte dalla LIPU onlus, descrivono l’area come trofica per Falchi Grillai e Nibbi Reali. Si può ben affermare che spesso le rotte seguono linee fisiche territoriali come corsi d’acqua, crini montuosi, valli o canali. Nel caso specifico le pale sono in prossimità del tratto “Sagliocchia” con presenza di acqua e segni di naturalità diffusa. Nulla è stato scritto rispetto all’avifauna acquatica di passaggio nei corridoi ecologici presenti tra gli invasi presenti a monte. L’impatto con uccelli è un problema grave che va considerato seriamente integrando meglio la documentazione presentata. Si è osservato come i rapaci che frequentano la zona hanno dimostrato, in misura ora maggiore ora minore, di utilizzare l’area in questione (La Selva-Serra La Stella-Lama di Nebbia-sorgente Serra di Mele) per la caccia e voli di spostamento sfruttando altezze di volo sopra e sotto i 100 metri. Questo li rende vulnerabili e a potenziali impatti con le pale in rotazione che superano i 200 mt. **Per queste motivazioni si ritiene l’intero parco eolico “Serre di Mele” fortemente impattante rispetto alle rotte migratorie. Andrebbe rivisto completamente mitigando al massimo l’effetto sui migratori.**

OSSERVAZIONE N. 7 – LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

L’intero progetto è assolutamente carente in merito alla Rete Ecologia, sia di tipo locale e sia a scala regionale, in particolar modo rispetto alle previsioni del PPTR e alla sua Rete Ecologia Regionale. Lo scrivente ricorda che in data 06 agosto 2013 la Giunta della Regione Puglia ha adottato il nuovo Piano Paesistico di cui la rete ecologica è parte integrante. A tal proposito gli ambiti fluviali e le singole aste fluviali sono da considerarsi corridoi ecologici “Wildlife (ecological corridors)” definizione desunta dal manuale APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici: “*Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale*”. Inoltre l’inserimento e l’individuazione in progetto di una “rete ecologica” avrebbe meglio avvalorato le leggi comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” per la tutela dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS - e proposti Siti di Importanza Comunitaria – pSIC -), cosa che non si evince dagli

elaborati. Secondo il regolamento regionale n. 24 del 2010, sulla base delle norme regionali per buona parte delle aree della REB l'installazione di parchi eolici risulta vietata.

Il Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Puglia secondo la D.G.R. n. 1439 è costituito "dalle aree protette nazionali, dalle zone umide di importanza internazionale, dalle aree previste ai sensi della Legge Regionale 19/97; esiste inoltre il sistema delle aree SIC e ZPS (individuate ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43 e 79/409) che pur non essendo classiche aree protette, con vincoli e divieti, hanno con queste in comune l'obiettivo della conservazione degli habitat e specie d'interesse comunitario. Questo sistema assume il ruolo d'infrastruttura principale della rete. In tal senso l'intera area della ZSC e IBA Altamurgia, in cui fare parte il Comune di Altamura, rientra a pieno titolo nella Rete Ecologica Regionale e nello schema direttore. (vedi immagine n. 5)




Immagine n. 5 – Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente e rete Ecologica Regionale.

Quindi concludendo si ritiene che il progetto di impianto eolico della società R2R S.r.l denominato "Serre di Mele" non si trova affatto in posizione del tutto marginale rispetto ai corridoi ecologici, anzi, si ritiene che non sono stati evidenziati perfettamente i reticoli idrografici e soprattutto si evince una analisi scarna e insufficiente per quanto riguarda la Carta della Rete Ecologica di studio. **Per queste motivazioni l'intero parco eolico risulta fortemente impattante rispetto alla rete ecologica locale e regionale, oltre che impattante per le rotte migratorie e da rivedere completamente nella sua interezza.**

OSSERVAZIONE N. 8 – CONTRASTO CON IL RR 24/2010

Si evidenzia che l'impianto intercetta varie aree non idonee individuate dal *REGOLAMENTO REGIONALE 30 DICEMBRE 2010, N. 24 Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia*". Pubblicato sul BURP 31 dicembre 2010, n. 195 che individua le aree NON IDONEE alla installazione

di FER recependo il *Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*.

L'impianto è in contrasto con le previsioni di tale regolamento che risulta attualmente vincolante, Anche le interpretazioni di scarso impatto o di contrasto solo per opere quali cavidotti, strade da adeguare o strade ex novo, con cui la ditta giustifica il non contrasto con il RR 24/2010 dell'impianto non trovano nessun riscontro sia nella normativa vigente sia nella giurisprudenza, si ricorda che le opere connesse sono parte integrante e funzionale del progetto come dichiarato dall'Art. 47 del D.L. n. 13/2023 e sono autorizzate con il medesimo titolo di Autorizzazione Unica e non possono pertanto essere valutate separatamente.

Si riportano nel merito le seguenti considerazioni.

A supporto della portata vincolante e non superabile del RR 24/2010 che consente secondo giurisprudenza il divieto *tout court* di realizzazione di impianti in contrasto si richiamano le seguenti sentenze:

Tar Lecce Sentenza N. 01221/2011;

Tar Bari Sentenza N. 00681/2013;

Tar Bari Sentenza N. 01182/2013;

Consiglio di Stato Sentenza N. 03577/2013;

Consiglio di Stato Sentenza N. 03670/2019;

Consiglio di Stato Sentenza N. 03013/2021.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni passaggi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3670 del 2019 che recita:

"Nella specie, risulta dagli atti che – sulla scorta di quanto disposto dall'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003, nonché in attuazione delle modalità indicate al par. 17, p.to 17.2 del d.m. 10 settembre 2010 e dei criteri di cui all'allegato 3 – al fine di accelerare la realizzazione degli impianti e "di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti", correttamente la Regione Puglia ha individuato, previa articolata istruttoria, le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili aventi determinate dimensioni.

.....

Coerentemente con tali premesse si è anche evidenziato (Corte cost., n. 308 del 2011) che la legge ha riconosciuto alle regioni il potere di procedere alla individuazione di aree non idonee all'installazione di specifici impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l'effetto specifico "di porre limitazioni e divieti" (cfr. par. 1.2 delle linee-guida nazionali) che, nel caso in esame, sono stati puntualmente indicati per tipologie e dimensioni di impianti, sulla base di una

motivata istruttoria tecnico-scientifica in forza della quale le regioni operano di volta in volta il bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio e le istanze di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili.

Tale individuazione, una volta effettuata alla luce dei principi che precedono, giustifica poi pienamente "il diniego di rilascio della autorizzazione, senza necessità di alcuna valutazione specifica del concreto impatto ambientale del costruendo impianto" (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2013, n. 176), non essendo a rigore necessario, a tal punto, che il concreto provvedimento di diniego si fondi "su una valutazione specifica effettuata in concreto".

La portata della sentenza indica chiaramente alla pubblica amministrazione che deve valutare il progetto in quanto, se lo stesso è in contrasto con il RR 24/2010, non "... necessita di alcuna valutazione specifica del concreto impatto ambientale del costruendo impianto" (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2013, n. 176), non essendo a rigore necessario, a tal punto, che il concreto provvedimento di diniego si fondi "su una valutazione specifica effettuata in concreto" si chiede, pertanto, di confermare il parere del Comitato VIA del 25 gennaio 2024 con un diniego alla luce della giurisprudenza citata e della portata vincolante del RR 24/2010.

Ogni diversa valutazione si ritiene possa contrastare anche ai fini dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione, appesantendo il procedimento in apparente contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione si ritiene, infatti, che sia un aggravio, anche per il privato, proseguire in un procedimento che non potrebbe che concludersi con un diniego.

In conclusione e in relazione a quanto descritto **si invita l'Autorità competente in indirizzo a pronunciarsi per un parere NEGATIVO sul progetto in epigrafe**, fermo restando la riserva dello scrivente di integrare le considerazioni espresse e/o adottare ogni azione di tutela. Nell'attesa di conoscere gli sviluppi del procedimento, si ringrazia per l'attenzione.

Gravina in Puglia, lì 28/03/2024

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data GRAVINA IN PUGLIA, li 28/03/2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)